

REDC 68 (2011) 801-812

BREVI RIFLESSIONI SUL PRIMATO DELLA «SEDES PETRI» NELLA LEGISLAZIONE CANONICA ALTO-MEDIEVALE

RESUMEN

El tema del que se ocupa el presente estudio se refiere a las problemáticas histórico-jurídicas conexas con la cuestión del Primado de la Sede Apostólica (*Sedes Petri*) en las disposiciones normativas formuladas por los Pontífices en el periodo histórico de la Alta edad Media.

El primer texto en el cual es posible encontrar una referencia formal al tema del Primado y a la naturaleza del poder Pontificio, entendido como *plenitudo potestatis*, es una Carta del Papa León I a su propio Vicario para la región eclesiástica del Ilirico, Anastasio Obispo de Tesalónica, titulada *Quanta fraternitati*, probablemente del año 445.

El tema de la sucesión petrina, a decir verdad, ya había sido afrontado precedentemente en el texto que comúnmente viene indicado como el primer documento jurídico producido por el Papado, la llamada *Decretal de Siricio*, enviada a Imerio, Obispo de Tarragona, el 10 de febrero del año 385.

La cuestión de la potestad primacial venía, en fin, afrontada en modo exhaustivo por otros documentos pontificios menores cuyas intuiciones e innovaciones confluían en la famosa *Decretal Divini Praeceptis*, del Papa Gregorio IV dirigida a los Obispos de la Galia, Europa, Germania y de todas las provincias eclesiásticas, del año 833.

ABSTRACT

The issue of concern to this study refers to the historical-related legal problems with the question of the primacy of the Apostolic See (*Sedes Petri*) in the regulatory provisions made by the Popes in the historical period of the High Middle Ages.

The first text in which it is possible to find a formal reference to the issue of the primacy and the nature of papal power, understood as the *fullness potestatis*, is a letter of Pope Leo I to his own church vicar for the region of Illyricum, Bishop Anastasius of Thessalonica entitled *Quanta fraternitati*, probably from the year 445.

The subject of the petrine succession, in fact, had already been addressed above in the text that is commonly indicated as the first legal document produced by the Papacy, called *Siricio Decretal*, sent to Imeri, Bishop of Tarragona, the 10th February 385.

The issue came primatial authority in order to comprehensively confronted by other papal documents under whose insights and innovations came together in the famous *Decretal Divini Praeceptis*, Pope Gregory IV to the bishops of Gaul, Europe, Germania and all ecclesiastical provinces, in the year 833.

1. PREMESSA METODOLOGICA

Il tema di cui ci occupiamo con le presenti argomentazioni riguarda la questione del Primato della Sede Apostolica (*Sedes Petri*) nelle disposizioni normative formulate dai Pontefici nel periodo storico dell'Alto Medioevo.

Dobbiamo innanzitutto notare che grande rilievo è stato attribuito a tale problema — ed alle sue implicazioni nei rapporti tra Chiesa ed Autorità civile — durante l'intera Età di Mezzo come uno degli aspetti più salienti della teoria e della prassi politica dell'epoca.

Avendo delimitato il campo di ricerca dal punto di vista tematico, rimane, in via introduttiva, l'esigenza di individuare gli specifici contenuti su cui il presente breve studio andrà ad insistere in modo particolare. L'aspirazione di fedeltà alle fonti implica una serie di difficoltà ineludibili: l'accesso diretto a documenti inerenti ad un lasso di tempo così lontano pone infatti problemi critici notevoli dal punto di vista della genuinità e del valore storico-giuridico.

L'uso di un certo numero di fonti manoscritte comporta poi anche questioni di affidabilità e di fissazione del testo, con tutta una serie di connesse problematiche di ordine linguistico e grafologico che di volta in volta abbiamo dovuto affrontare, si spera con risultati accettabili.

In generale, il nostro interesse sarà rivolto ad alcune decretali papali, dove appare per la prima volta il concetto del Primato della Sede di Pietro, nel tentativo di coglierne il valore autentico e profondo, inquadrato nel proprio contesto storico.

L'uso delle fonti civilistiche e teologiche sarà necessariamente limitato a quanto strettamente indispensabile per l'economia di questo sintetico contributo. Lo sforzo di fedeltà alle fonti implica infine una fugace valutazione analitica circa l'uso fatto dalla storiografia sulle medesime, e sul peso attribuito o meno ad un determinato documento.

2. IL PRIMATO PETRINO NELLA PRODUZIONE NORMATIVA DI PAPA LEONE MAGNO:
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Il primo testo in cui è possibile rinvenire un riferimento formale al tema del Primato è una lettera di Papa Leone I al proprio vicario presso la regione ecclesiastica dell'Illirico, Anastasio, Vescovo di Tessalonica. La frase in cui detto riferimento è contenuto evidenzia per la prima volta l'utilizzo della formula *plenitudo potestatis*¹.

¹ «Vices enim nostras ita tuae credidimus potestati, ut in partem sis vocatus sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis» (Leo papa I, Ep. 14: *Quanta fraternitati*, 445 (446?) ian. 6, s.l., Anastasio Epis-

E' facile rilevare che la formula *plenitudo potestatis* è posta in relazione con la formula *sollicitudo omnium ecclesiarum* e quasi in contrapposizione con l'espressione *pars sollicitudinis*. Senza volere effettuare alcuna indagine approfondita sui termini *plenitudo*, *potestas* e *sollicitudo* in questo testo e nel loro contesto storico, va solo precisato, in questa sede, che essi debbono essere innanzitutto ricondotti alla loro origine biblica². E' inconcepibile, infatti, che Papa Leone abbia utilizzato queste tre espressioni senza tener conto della loro specifica portata, e in modo peculiare del loro significato teologico.

E', invece, molto più plausibile che sia vero il contrario: il Pontefice, cioè, partendo da questi due termini e dal loro uso biblico, e rileggendoli con categorie giuridiche, costituì una compiuta *teologia del Primato papale*³.

Invero la Bibbia non dice nulla di un Successore di Pietro, e sin dai primi secoli si è avvertita in maniera crescente la necessità di un fondamento storico del Primato: se è vero, infatti, che fin dalle origini della Chiesa il Vescovo di Roma ha avuto un ruolo di primo piano, se è ugualmente vero che nel corso del terzo secolo Papi come Callisto o Stefano I hanno agito ed operato a partire dalla posizione di predominio di cui godeva la Chiesa romana, se soprattutto la presenza ed il martirio di Pietro a Roma hanno giocato un ruolo fondamentale nel sostenere il Primato romano nei primi secoli, è altrettanto vero — e non può essere sottaciuto — il fatto che ben poco era stato detto, da un punto di vista giuridico, sul legame tra i poteri conferiti da Cristo a Pietro — secondo il ben noto passo di Mt 16, 18-19 — e la potestà del Papa, e soprattutto sulla natura di questo legame⁴.

copo Thessalonicensi, in *Patrologiae Cursus Completus. Series Latina (PL)*, tom. 54, col. 671). Un'indagine assai approfondita sulla questione del Primato pontificio in Leone Magno è quella di W. Ullmann, *Leo I and the theme of Papal Primacy*, in *The Journal of Theological Studies*, 11 (1960), p. 33-34.

² Cf. R. Benson, *Plenitudo potestatis: evolution of a formula from Gregory IV to Gratian*, in *Studia Gratiana*, 14 (1974), p. 198-199.

³ Sul tema del Primato, in generale, cf. P. Batiffol, *La Siège apostolique de saint Damase à saint Leon le Grand*, Paris, 1920, p. 418-432; E. Caspar, *Geschichte des Papsttums von den Anfängen bis zur Höhe der Welt Herrschaft*, Tübingen, 1930, Band 1, p. 423. Sulla questione specifica della teoria del Primato in Papa Leone I, vedi invece P. McShane, *La Romanitas et le Pape Leon le Grand: l'apport culturel des institutions imperiales a la formation des structures ecclesiastiques*, Tournai-Montreal, 1979, nonché l'interessante studio di M. Maccarrone, *Sedes Apostolica - Vicarius Petri. La perpetuità del Primato di Pietro nella Sede e nel Vescovo di Roma (secoli III-VIII)*, in *Il Primato del Vescovo di Roma nel primo millennio. Ricerche e testimonianze* (Atti del *Symposium* storico-teologico, Roma, 1989, ottobre 9-13) a cura di M. Maccarrone, (Atti e documenti, n. 4), Città del Vaticano, 1991, p. 275-362.

⁴ Mt 16,18-19: «Et ego dico tibi quia tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam et portae inferi non praevalent adversum eam et tibi dabo claves regni coelorum et quodcumque ligaveris super terram erit ligatum in caelis et quodcumque solveris super terram erit solutum in caelis». Sull'interpretazione di tale passo e, in generale, sulla questione del Primato petrino nel Nuovo Testamento, cf. R. Pesch, *Was an Petrus sichtbar war, ist in den Primat eingegangen*, in *Il primato del successore di Pietro* (Atti del Simposio teologico, Roma, dicembre 1996), (Atti e documenti, n. 7), Città del Vaticano, 1998, p. 22-111.

Il problema veniva risolto per lo più con l'affermazione che il Papa occupava la *Sedes Apostolica*, la sede che era stata di Pietro, vale a dire che sedeva sulla *Cathedra Petri*⁵. Ma l'occupare materialmente la sede che Pietro aveva occupato, dal punto di vista concettuale, non forniva sufficienti giustificazioni sul modo in cui i poteri e le prerogative che erano stati di Pietro si trasmettevano al Papa⁶. Tale idea si risolveva in definitiva nell'affermazione che la potestà papale derivava dall'autorità di Pietro, senza null'altro aggiungere⁷.

La cosiddetta *Lettera di Clemente a Giacomo*, uno scritto apocrifo appartenente alle *Pseudo-Clementine*, che si ritiene composto in Siria nei primi decenni del secolo III, inizia a fornire argomentazioni giuridiche a sostegno della successione dei Papi a Pietro. In questa lettera, Clemente informa Giacomo, fratello del Signore, dei fatti avvenuti in occasione della morte del Principe degli Apostoli. Pietro convoca la comunità a Roma e, dinanzi all'assemblea, nomina Clemente come suo successore e gli trasmette il potere di legare e di sciogliere⁸.

Il testo appare di un certo interesse non tanto perché indica Clemente come primo Successore di Pietro (dato ormai consolidatosi nella tradizione)⁹, ma perché inizia a sviluppare l'aspetto propriamente giuridico della successione apostolica. Pietro aveva fondato altre sedi, in particolare Antiochia, ma solo a Roma aveva istituito un Successore. Il documento accentua allora la singolarità dell'unico Successore di Pietro, e può riferirsi così ai Successori di Clemente. Ogni altro Vescovo può definirsi come successore degli Apostoli, ma solo il Vescovo di Roma succede a Pietro, distinguendosi così da tutti gli altri:

5 Circa il significato dell'espressione *Sedes Apostolica* nei primi secoli, cf. M. Maccarrone, *Sedes apostolica*, p. 302-310. Sul primato, in base all'interpretazione di tale formula, vedi G. Falbo, *Il primato nella Chiesa di Roma alla luce dei primi quattro secoli*, Roma, 1989, p. 350; K. Schatz, *Il primato del Papa. La sua storia dalle origini ai giorni nostri*, Brescia, 1996, p. 39-80.

6 L'espressione *Cathedra Petri* secondo Ullmann possiede un valore simbolico e non può essere concepita come la causa giuridica dell'ufficio papale. Essa dunque non conferisce l'ufficio papale, ma di esso è il simbolo visibile. E' soltanto l'elezione del Pontefice, unita alla consacrazione episcopale, l'unico titolo alla successione papale. (cf. W. Ullmann, *Leo I*, p. 27). Il Maccarrone, tuttavia, critica la tesi di Ullmann, accusandola di anacronismo, e tende a sottolineare come gli autori del III e del IV secolo — come ad esempio Cipriano di Cartagine e lo pseudo-Clemente — tendano ad identificare chi occupa la *Cathedra Petri* con Pietro stesso, e vedano dunque la *Cathedra* non come un semplice ornamento o un onore, ma come un'autorità che è la stessa di Pietro e che viene ricevuta *in re ipsa* da chi la occupa per il semplice fatto di occuparla (cf. M. Maccarrone, *Sedes apostolica*, p. 275-281).

7 Sul tema della successione apostolica e primaziale nei primi secoli, cf. A. M. Javierre Ortas, *Successione apostolica e successione primaziale*, in *Il primato del Vescovo di Roma nel primo millennio. Ricerche e testimonianze*, p. 53-138.

8 Si omette l'esposizione in lingua greca, riportando solo quella in lingua latina: «Quocirca ipsi trado ligandi et solvendi potestatem, ut quodcumque in terris ordinaverit, sit decretum in coelis» (Clemens papa I (92-100), Ep. *Notum tibi sit*, ad Iacobum, s.l., s.d., in *Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca* (PG), tom. 2, col. 35-36.

9 Cf. in proposito G. Falbo, *Il primato*, p. 94-96, 108-114; K. Schatz, *Il primato*, p. 39-42.

come unico Successore di Pietro, il Papa può agire come Pietro in virtù dei poteri concessi da Cristo stesso¹⁰.

3. IL TEMA DEL PRIMATO PONTIFICIO NELLA DECRETALE DI SIRICIO E NEGLI ALTRI DOCUMENTI GIURIDICI COEVI

Il tema della successione petrina si ritrova nel testo che viene comunemente indicato come il primo documento giuridico prodotto dal Papato, la cosiddetta *Decretale di Siricio*, inviata ad Imerio, Vescovo di Tarragona, il 10 febbraio dell'anno 385¹¹. Imerio aveva mandato a Roma una formale richiesta di consultazione su alcune gravi e concrete questioni di disciplina e di vita ecclesiastica. La richiesta era diretta a Damaso, ma era giunta a Roma dopo la sua morte, quando già era stato eletto Siricio, che volle esaminarla insieme ai Vescovi della provincia¹².

La lettera di risposta rivela le preoccupazioni pastorali del nuovo Papa, che nell'*exordium* annuncia il suo proposito di intervenire, in considerazione del suo ufficio che gli imponeva una vigilanza maggiore su tutti i cristiani, assunta grazie alla protezione di Pietro *sui suoi eredi*.

Con tale *exordium*, Siricio volle, di fronte all'episcopato spagnolo, dare una precisa definizione del proprio ufficio, e della propria relazione con Pietro. Siricio rese chiara detta definizione con una formulazione dottrinale, dichiarando di essere *l'erede dell'amministrazione di Pietro*¹³. Questo è il primo testo in cui è usato, in riferimento al Papa, il termine *haeres*, un termine dalla chiara connotazione giuridica e la cui valenza è amplificata dall'inserimento nel contesto della prima Decretale¹⁴.

10 Cf. P. McShane, *La romanitas*, p. 144. Va peraltro rilevato che il valore di questo testo è stato amplificato da Ullmann, che vede in esso la prima testimonianza della successione giuridica dei Papi a Pietro: «Formal handelt es sich um einen Einsetzungsbericht, dessen Gegenstand die testamentarische Verfügung Petri war. Hier lag der gultige Rechtstitel vor, der, jeden Papst zum vollblütigen juristische nachfolger Petri machte, denn Petrus unterliess es nicht, die nachfolger Klemens miteinzuschliessen» (W. Ullmann, *Gelasius I [492-496]. Das Papsttum an der Wende der Spätantike zum Mittelalter*, Stuttgart, 1981, p. 30).

11 Siricius papa (384-398), Ep. n. 1: *Directa ad decessorem*, s.l., data tertio Idus februarius (385 febr. 2), in *PL*, tom. 13, col. 1133: «Consultationi tuae responsum competens non negamus: quia officii nostri consideratione, non est nobis dissimulare, non est tacere libertas quibus major cunctis Christianae religionis zelus incumbit. Portamus onera omnium, qui gravantur; quinimo haec portat in nobis beatus apostolus Petrus, qui nos in omnibus, ut confidimus, administrationis suae protegit et tuetur haeredes».

12 Per un breve commento a tale Decretale, cf. H. Wurm, *Studien und Texte zur Dekretalien-sammlung des Dionysius Exiguus*, Roma, 1939, p. 120-123.

13 Cf. M. Maccarrone, *Sedes apostolica*, p. 287-288.

14 Così W. Ullmann, *Leo I*, p. 30-31.

Siricio, in definitiva, dichiarandosi erede di Pietro nell' «amministrazione» della Chiesa di Roma, asseriva non solo di esserne il Successore — concetto peraltro implicito nella stessa dottrina dell'eredità — ma anche di possedere ed ereditare tutto quanto era stato di Pietro, in particolare i poteri contenuti nel simbolo di legare e di sciogliere concessi da Cristo stesso. La nuova terminologia, coniata da Siricio, divenne così la formula adeguata per definire il rapporto esistente tra Pietro ed il Papa¹⁵.

Un ulteriore sviluppo nell'elaborazione della dottrina della successione giuridica all'Apostolo Pietro si evidenziò durante il pontificato di Innocenzo I. In una sua lettera al Vescovo di Gubbio, Decenzio, egli parlava espressamente di *Pietro e dei suoi successori*¹⁶. È evidente che l'idea centrale esplicitata dalla Decretale era quella della continuità tra Pietro e i suoi successori. Nel contempo, emergeva anche l'idea di una *communis origo* delle Chiese afferenti all'Impero Romano d'Occidente alla Chiesa madre di Roma: esse sono infatti fondate da sacerdoti ordinati da Pietro o dai suoi successori. Pertanto, a seguito della successione dei Papi a Pietro ed alla comune origine di tutte le Chiese d'Occidente da Roma, esiste tra queste un legame che giustifica il Primato, ossia l'intervento papale su questioni dottrinali e disciplinari.

Il successivo pontificato di Zosimo segnò un ulteriore progresso nell'approfondimento della dottrina sulla potestà primaziale del Romano Pontefice e sulla sua origine. Egli infatti fondeva con grande sapienza la *patrum traditio* e la *canonica aequitas*, che attribuivano alla Sede Apostolica il potere giurisdizionale supremo grazie alla *potentia* di Pietro, sulla base dell'argomentazione giuridica della *haereditas sedis*. In base a tali concetti, ne derivava la conseguenza teologico-giuridica che tra Pietro e il Papa vi fosse una *par potestas data conditio*¹⁷. A fon-

15 Vedi, sul punto, K. S. Frank, *Vita apostolica und dominus apostolicus. Zur altkirchlichen Apostelnachfolge, in Konzil und Papst. Festgabe H. Tüchle*, München, 1975, p. 37-38: «das alle Schwierigkeit behobende Stichwort wurde der «Erbe des Petrus»». Nella stessa direzione, cf. W. Ullmann (*Leo I*, p. 30-31): «As far as I can see, it is the first time that the papacy used the very significant term haeres for the pope, and this is no lesser place than its first decretal, in itself a formidable juristic document establishing a number of important points of law. This term haeres and its underlying idea reveals like a flashlight the thoughts animating the papacy and the direction they were taking».

16 Innocentius papa I (401-417), Ep. n. 25: *Si instituta*, s.l., 416 mart. 19, Decentio Episcopo Eugubino, in *PL*, tom. 20, col. 552: «Praesertim cum sit manifestum, in omnem Italiam, Gallias, Hispanias, Africam atque Siciliam et insulas interiacentes, nullum instituisse ecclesias, nisi eos quos venerabilis apostolus Petrus aut eius successores constituerint sacerdotes».

17 «Quamvis patrum traditio apostolicae sedi auctoritatem tribuit, ut de eius iudicio nullus disceptare auderet, idque per canones semper regulasque eadem sedes servaverit, et currens adhuc suis legibus ecclesiastica disciplina Petri nomini, a quo ipsa quoque descendit, reverentiam quam debet exsolvat, tantam enim huic apostolo canonica antiquitas per sententias omnium voluit esse potentiam, ex ipsa quoque Christi Dei nostri promissione, ut et ligata solveret et soluta vinceret, et par potestatis data conditio in eos, qui sedis haereditatem, ipso annuente, meruissent...cum ergo tantae auctoritatis Petrus caput sit, et sequentia omnium maiorum studia firmaverit, ut tam humanis quam divinis legibus et disciplinis omnibus firmetur Romana Ecclesia, cuius locum nos regere, ipsius quoque potestatem nominis obtinere non latet vos» (Zosimus papa [417-418], Ep. n. 12: *Quamvis Patrum*, s.l., 418 mart. 21, in *PL*, tom. 20, col. 676).

damento della proprie affermazioni, Zosimo citava Mt 16, 19 e, più avanti, affermava la definitività e la inappellabilità di una sentenza papale¹⁸.

4. L'INFLUSSO DELLE CATEGORIE ROMANISTICHE SULLA DOTTRINA DEL PRIMATO DI PAPA LEONE MAGNO

In definitiva, nel momento in cui Leone Magno accedeva al pontificato, molte affermazioni dei Papi suoi predecessori avevano delineato in maniera approssimativamente chiara la questione giuridica della successione papale ed il legame tra questa e l'esercizio del Primato pontificio su tutta la Chiesa.

Il contributo originale e fondamentale di Leone I alla dottrina della potestà primaziale si manifesta, tuttavia, proprio nell'aver quegli precisato la dinamica di tale successione giuridica, ovvero le modalità con cui i poteri conferiti da Cristo a Pietro si trasmettessero ai suoi successori — con particolare riferimento alla potestà di giurisdizione sulla Chiesa intera — e nell'aver dunque arricchito la dottrina dell'ufficio papale (fonti, prerogative, poteri).

Nel pensiero di Leone, il Papa era realmente il successore giuridico di Pietro, ossia colui che subentrava nel suo ufficio in qualità di erede, intendendo per *haeres* esattamente colui che, secondo il diritto romano, si sostituiva al *de cuius* — al defunto — nella titolarità di tutti i rapporti giuridici, ossia chi, subentrandogli in *universum ius*¹⁹, diventava dal punto di vista giuridico *la stessa persona*²⁰.

Leone, invero, ampliando la portata dell'analogia giuridica e facendo nuovamente riferimento alle fonti giuridiche romane, asseriva che il Pontefice non fosse il semplice *haeres*, bensì l'*indignus haeres* di Pietro²¹. Cristo aveva conferito a Pietro, per l'appunto, in seguito alla confessione di Cesarea, una particolare autorità sulla Chiesa stessa; l'Apostolo aveva ricevuto il Primato *fidei remuneratione*, quale compenso, cioè, per la propria fede²².

18 «Tamen cum tantum nobis esset auctoritatis, ut nullus de nostrae possit retractare sententia» (*Ibidem*, col. 677).

19 Ciò vuol dire che l'erede continuava nella propria persona le situazioni giuridiche soggettive tutte, sia attive che passive, precedentemente ascritte al defunto, ivi compresa la *potestas* che il defunto aveva su persone o cose. Per ulteriori ragguagli circa l'istituto della *successio in universum ius*, cf. V. Arango-Ruiz, *Istituzioni di Diritto Romano*, Roma, 1988, p. 508.

20 «Haereditas enim non haereditis personam sed defuncti sustinet» (*Dig.*, lib. 41, tit.1, par. 34 [*Ulp.*]).

21 L'*indignus haeres* era colui che, per ragioni di natura prevalentemente morale — ad esempio per avere arrecato offesa al defunto o per aver disatteso la sua volontà —, non poteva assumere il ruolo di erede. Questa persona diveniva allora *indignus haeres pronuntiatas*: «Indigno haerede pronuntiato, adeunte haereditate, confusas actiones restitui non oportet» (*Dig.*, lib. 34, tit. 9, par. 8 [*Mod.*]).

22 «(Dominus) qui apostolicae dignitatis beatissimo apostolo Petro primatum fidei remuneratione commisit» (Leo papa I [440-461], Ep. n. 5: *Omnis admonitio*, s.l., 444 ian. 12, in *PL*, tom. 54, col. 615).

Come l'*indignus haeres* — quale figura giuridica così come individuata dai giuristi del terzo secolo — che entrava a far parte dell'eredità pur non avendola meritata²³, così il Vescovo di Roma, che non poteva vantare gli stessi meriti personali di fronte a Cristo, non poteva sostituirsi *in toto* alla persona di Pietro, ma solamente ricevere quella dignità ed assolvere quei compiti che Cristo aveva affidato al pescatore di Galilea²⁴. Dunque, con la *successio* il Papa riceveva l'ufficio, e con esso le funzioni e la potestà che furono di Pietro, ma non acquisiva i suoi meriti personali.

L'uso delle categorie del diritto romano permetteva così a Leone non solo di stabilire esattamente quale legame esistesse tra Pietro ed i suoi successori, ma anche di individuare una netta distinzione tra il Papa come persona (*indignus*) ed il Papa come Successore di Pietro (*haeres*), e quindi come titolare di un ufficio. In questo senso, Leone fu il primo Papa che definì se stesso come *Vicarius Petri*, il Vicario di Pietro²⁵.

Con la successione a Pietro erano trasmesse, quindi, al Pontefice le prerogative ed i poteri che furono affidati a lui da Cristo stesso: questa *potestas*, nel pensiero leonino, consisteva nella *potestas ligandi et solvendi* e nel potere delle *claves regni coelorum*²⁶.

Nelle lettere 5 e 6, inviate il 12 gennaio del 444 rispettivamente ai Metropoliti dell'Illirico e al Vescovo Anastasio di Tessalonica, infine, Leone ribadiva le facoltà del suo Vicario e confermava a quest'ultimo i poteri concessi dai Papi suoi predecessori, raccomandandogli moderazione ed umiltà. La lettura del testo delle lettere consente di enucleare i contenuti concreti delle *vices* papali concesse ad Anastasio: il Papa affermava di essere tenuto ad un peculiare dovere di sorveglianza su tutte le Diocesi e le altre Chiese particolari (*sollicitudo omnium ecclesiarum*), e di conseguenza, seguendo l'esempio dei propri predecessori, aveva chiamato il Vescovo Anastasio a collaborare all'esercizio di questa *sollicitudo*, che aveva per oggetto l'osservanza ed il rispetto della disciplina ecclesiastica per il buon governo di ciascuna Chiesa particolare (*pars sollicitudinis*) e, dunque, della Chiesa universale²⁷.

23 Cf. *Dig.*, lib. 34, tit. 9, *De his quae ut indignis auferuntur*.

24 «His itaque modis rationabili obsequio celebrantur odierna festivitas, ut in persona humilitatis meae ille intelligatur, ille honoretur, in quo et omnium pastorum sollicitudo...perseverat et cuius dignitas etiam in indigno haerede non deficit» (Leo papa I, Sermo n. 2: *Quoties nobis*, s.d., s.l., *de Natali Ipsi*, in *PL*, tom. 54, col. 147).

25 L'espressione compare una sola volta, nella forma di *vice Petri*: «Soliditas...illius fidei, qua in Apostolorum principe est laudata, perpetua est; et sicut permanet quod in Christo Petrus credit, ita permanet quod in Petro Christus instituit...Cum ergo cohortationes nostras auribus vestrae sanctitatis adhibemus, ipsum vobis cuius vice fungimur credite» (*Ibidem*).

26 Cf. W. Ullmann, *Leo I*, p. 36.

27 Cf. Leo papa I, Ep. n. 5: *Omnis admonitio*, s.l., 444 ian. 12, in *PL*, tom. 54, col. 615. Cf. inoltre Leo papa I, Ep. n. 6: *Omnium quidem*, s.l., ian. 12, dilectissimo fratri Anastasio, in *PL*, tom. 54, col. 616-620.

5. LA VARIAZIONE DI PROSPETTIVA DELLA DECRETALE DIVINIS PRAECEPTIS
DI PAPA GREGORIO IV

La questione della potestà primaziale venne altresì affrontata in modo esauriente da Papa Gregorio IV nella Decretale *Divinis Praeceptis*, indirizzata ai Vescovi di Gallia, Europa, Germania e di tutte le province ecclesiastiche²⁸. In essa il Pontefice assumeva le difese del vescovo Aldrico di Le Mans, sottoposto a processo per motivi disciplinari, dichiarando che il Prelato, dopo essere stato udito dal proprio metropolita, avrebbe potuto appellarsi a Roma e, in tal caso, ogni altro procedimento contro di lui sarebbe stato sospeso ed egli sarebbe rimasto nella sua sede fino ad un pronunciamento del Papa o di un suo legato.

Nel corso dell'ultimo secolo la Decretale è stata da gran parte degli storiografi ritenuta un falso, fabbricato ad arte, e strettamente correlato con due delle più note officine di falsificatori, quella di Le Mans e quella dello Pseudo-Isidoro²⁹.

Ad ogni modo, per ciò che riguarda l'oggetto delle presenti considerazioni, e circa l'evoluzione del concetto di Potestà petrina nei primi secoli, la questione dell'autenticità di tale Decretale non assume un'importanza primaria. Anche nell'ipotesi di una sua origine spuria, infatti, essa rimarrebbe in ogni caso una testimonianza molto significativa delle idee del secolo nono circa la potestà pontificia³⁰.

Oggetto della Decretale, quindi, era un processo disciplinare nei confronti di un Vescovo, una delle *causae maiores* da sempre riservate alla competenza del Romano Pontefice: Gregorio affermava che fino a quando la causa non fosse stata decisa dal Papa, nessuno avrebbe potuto rimuovere o semplicemente recare danno al Vescovo Aldrico, che doveva perciò rimanere nella sua sede. Ricordando come a Metropoliti e a Primati spettasse unicamente ascoltare le cause di deposizione, ma non definirle, Gregorio ricordava che il giudizio in tali cause competeva unicamente alla Sede Romana³¹. In questo contesto

28 Gregorius papa IV (827-844), Ep. n. 14: *Divinis praeceptis*, s.l., 833 iul. 8, in *Monumenta Germaniae Historica*, tom. 3, epistolarum tom. 5, p. 73-81.

29 Cf. in proposito, ad esempio, W. Goffart, *Gregory IV for Aldric of Le Mans (833): a Genuine or Spurious Decretal?*, in *Mediaeval Studies*, 28 (1966), p. 25-28. Vedi, sulla questione, la trattazione molto dettagliata effettuata da A. Recchia, *L'uso della formula 'plenitudo potestatis' da Leone Magno a Ugucione da Pisa*, Roma, 1999, p. 64-66.

30 Di questo avviso sono R. Benson, *Plenitudo*, p. 200-201; A. Stickler, *La sollicitudo omnium ecclesiarum nella canonistica classica*, in *Comunione interecclesiale. Collegialità. Primato. Ecumenismo. Acta conventus internationalis de historia sollicitudinis omnium ecclesiarum*, cur. I. D'Ercole et A. Stickler (*Communio*, n. 13), Roma, 1972, p. 550 e J. Gaudemet, *Storia del diritto canonico*, Torino, 1998, p. 372.

31 Cf. R. Benson, *Plenitudo*, p. 202.

l'invocazione della *plenitudo potestatis* diventava perciò semplicemente una nuova formulazione — giuridica e sintetica — di antiche prerogative di fatto: escludendo gli altri Vescovi dalla possibilità di giudicare sulle *causae maiores*, Gregorio IV affermava categoricamente che essi avessero questo tipo di potestà soltanto in maniera limitata, in contrasto con la «pienezza della potestà» propria della Chiesa Romana³².

Passando infine ad analizzare il brano che maggiormente interessa la presente breve indagine³³, va osservato che la decretale di Gregorio IV alterava in maniera radicale il senso della formulazione leonina. Come Leone Magno, Gregorio IV utilizzava il termine tecnico che indicava il potere delegato (*vices*), ma laddove Leone parlava personalmente, usando la prima persona plurale e la seconda singolare, Gregorio parlava impersonalmente di *Ecclesia Romana* e di *aliae ecclesiae*: in altre parole giustificava la sua difesa di Aldrico affermando un principio di carattere generale, asserendo cioè che la Chiesa di Roma avesse conferito le sue *vices* a tutto l'episcopato³⁴. Inoltre, tale preminenza era fatta derivare da un ruolo particolare affidato dal Signore stesso alla Chiesa di Roma, come la Chiesa a cui spettasse la *cura omnium ecclesiarum*. L'evoluzione subita dal concetto di Primato petrino e dal rapporto tra le formule *sollicitudo omnium ecclesiarum* e *pars sollicitudinis* appariva dunque in tutta la sua evidenza: se nel quinto secolo esso era utilizzato per indicare il potere vicariale conferito dal Papa ad un singolo Vescovo per un caso concreto, esso ora indicava un potere che dalla Chiesa Romana si trasmetteva alle altre Chiese (*partes sollicitudinis*), un potere che risiedeva nella sua pienezza solo nella Sede Romana e che faceva sì che alcune questioni, in concreto la causa di Aldrico, fossero riservate al Papa.

32 «Quapropter has ad vos litteras destinamus, in quibus decreto nostro vestram rogantes caritatem mandamus, ut si aliquis, quod non optamus, quorum aemulorum Aldricum Cenomannicae ecclesiae episcopum accusare damnabiliter attemptaverit, ut honoretur beati principis apostolorum memoria ecclesiaeque Romanae cui praesedit, privilegium nostrique nominis auctoritas, liceat illi post auditionem primatum dioeceseos si necesse fuerit, nos appellare et nostra auctoritate aut ante nos aut ante legato nostro e latere missos iuxta patrum decreta suas exercere atque finire actiones, nullusque illum ante hoc iudicet aut iudicare praesumat» (Gregorius papa IV, Ep. n. 14: *Divini praeceptis*, p. 73).

33 «Sed si quid grave intolerandumque ei obiectum fuerit, nostra erat expectanda censura, ut nihil prius de eo, qui ad sinum Sanctae Romanae confugit Ecclesiae eiusque implorat auxilium, decernatur, quam ab eiusdem ecclesiae fuerit praeceptum auctoritate, quae vices suas ita aliis imperavit ecclesiis, ut in partem sint vocate sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis» (Gregorius papa IV, Ep. n. 14, *Divinis praeceptis*, p. 74).

34 Cf. J. A. Watt, *The theory of papal monarchy in the thirteenth century. The contribution of the canonists*, in *Traditio*, 20 (1964), p. 252.

6. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni che precedono, è possibile dunque trarre le seguenti conclusioni.

Il primo testo in cui è possibile rinvenire un riferimento formale al tema del Primato petrino è l'epistola *Quanta fraternitati*, una lettera di Papa Leone I al proprio vicario presso la regione ecclesiastica dell'Ilirico, Anastasio, Vescovo di Tessalonica. La frase in cui detto riferimento è contenuto evidenzia per la prima volta l'utilizzo della formula *plenitudo potestatis*.

E' facile rilevare che la formula *plenitudo potestatis* è posta in relazione con la formula *sollicitudo omnium ecclesiarum* e quasi in contrapposizione con l'espressione *pars sollicitudinis*. Nel pensiero di Leone, in effetti, il Papa era il successore giuridico di Pietro, ossia colui che subentrava nel suo ufficio in qualità di erede, intendendo per *haeres* esattamente colui che, secondo il diritto romano, si sostituiva al *de cuius* — al defunto — nella titolarità di tutti i rapporti giuridici, ossia chi, subentrandogli in *universum ius*, diventava dal punto di vista giuridico *la stessa persona*.

Leone, invero, ampliando la portata dell'analogia giuridica e facendo nuovamente riferimento alle fonti giuridiche romane, asseriva tuttavia che il Pontefice non fosse il semplice *haeres*, bensì *indignus haeres* di Pietro. Cristo aveva conferito a Pietro, per l'appunto, in seguito alla confessione di Cesarea, una particolare autorità sulla Chiesa stessa; l'Apostolo aveva ricevuto il Primato *fidei remuneratione*, quale compenso, cioè, per la propria fede.

Il Papa affermava, inoltre, nella *Quanta fraternitati*, di essere tenuto ad un peculiare dovere di sorveglianza su tutte le Diocesi e le altre Chiese particolari (*sollicitudo omnium ecclesiarum*) e che, di conseguenza, seguendo l'esempio dei propri predecessori, avesse chiamato il Vescovo Anastasio a collaborare all'esercizio di questa *sollicitudo*, avente per oggetto l'osservanza ed il rispetto della disciplina ecclesiastica per il buon governo di ciascuna Chiesa particolare (*pars sollicitudinis*) e, dunque, della Chiesa universale.

La decretale di Siricio rese, in seguito, più chiara detta definizione con una formulazione dottrinale, dichiarando il Pontefice di essere *l'erede dell'amministrazione di Pietro*. Papa Siricio, in definitiva, dichiarandosi erede di Pietro nell'«amministrazione» della Chiesa di Roma, asseriva non solo di esserne il Successore — concetto peraltro implicito nella stessa dottrina dell'eredità — ma anche di possedere ed ereditare tutto quanto era stato di Pietro — l'intero patrimonio —, in particolare i poteri contenuti nel simbolo di legare e di sciogliere concessi da Cristo stesso.

La questione della potestà primaziale veniva altresì affrontata in modo esauriente da Papa Gregorio IV nella Decretale *Divinis Praeceptis*, che altera-

va in maniera radicale il senso della formulazione leonina. Come Leone Magno, Gregorio IV utilizzava il termine tecnico che indicava il potere delegato (*vices*), ma laddove Leone parlava personalmente, usando la prima persona plurale e la seconda singolare, Gregorio parlava impersonalmente di *Ecclesia Romana* e di *aliae ecclesiae*: in altre parole giustificava il proprio intervento negli affari di ciascuna Chiesa particolare, pur affermando che la Chiesa di Roma aveva conferito le sue *vices* a tutto l'episcopato.

Tuttavia, la preminenza del Pontefice era fatta derivare da un ruolo particolare affidato dal Signore stesso alla Chiesa di Roma, come la Chiesa a cui spettasse la *cura omnium ecclesiarum*. L'evoluzione subita dal concetto di Primato petrino e dal rapporto tra le formule *sollicitudo omnium ecclesiarum* e *pars sollicitudinis* appariva, dunque, in tutta la sua evidenza: se nel quinto secolo esso era utilizzato per indicare il potere vicariale conferito dal Papa ad un singolo Vescovo per un caso concreto, esso in seguito indicò un potere che dalla Chiesa Romana si trasmetteva alle altre Chiese (*partes sollicitudinis*), un potere che risiedeva nella sua pienezza solo nella Sede Romana e che faceva sì che alcune questioni venissero riservate esclusivamente al Papa.

Prof. Ciro Tammaro

Studio Teologico Francescano di Nola (Napoli)